

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITÀ INERENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno presso la sede del Comune, Piazza della Libertà, n. 1

TRA

L'Amministrazione comunale di BERTINORO (di seguito denominata Comune), Codice Fiscale 80002170407, rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Borghesi, nata a Forlì il 02/12/1967, la quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, per effetto dell'art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliata per qualifica presso la Residenza Municipale;

E

L'Associazione denominata _____, (di seguito sarà denominata Associazione), Codice Fiscale _____, con sede legale in _____, sede amministrativa in _____, iscritta al Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna _____ in data _____ n. _____ prot. _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente dell'Associazione stessa,

Premesso che:

- La Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- Nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000, i Comuni hanno competenza in ordine alla gestione di gatti e colonie feline presenti sul proprio territorio e nello specifico (art. 2 LR 27/00) devono provvedere ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite di convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
- Ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 2000:
 - i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
 - per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline;
 - le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione;
 - i gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della L.R. n. 27/00;
 - le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e

tutelare le colonie feline;

- La Legge Regionale n. 12 del 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità, tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crei spazi di progettazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente;

- il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del “Codice del Terzo Settore”, che ha abrogato la legge 11 agosto 1991 n. 266, prevede:

- all’art. 1 di riconoscere il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- all’art. 4 individua quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni, ecc..;

- all’art. 5 sono elencate le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore;

- all’art. 56 è prevista la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere specifiche convenzioni con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- all’art. 101 è previsto che il requisito dell’iscrizione al Registro unico del Terzo settore, nelle more dell’istituzione dello stesso, è soddisfatta da parte delle reti associative e dagli Enti del terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle norme di settore;

- La Delibera Regionale del 16/09/2013 n.1302 avente come oggetto “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” stabilisce, all’art. 4 dell’Allegato A, quanto segue:

4. Censimento e gestione delle colonie feline

Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d’intesa con le Aziende Unita sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. ..omissis...

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite e individuato dal Comune un “referente di colonia”. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell’area di somministrazione. Il Comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio. Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

4.1 Cattura

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà, è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

- Considerato che nel territorio del Comune di Bertinoro non sono presenti Enti pubblici o privati che gestiscono strutture e/o che possano espletare il servizio previsto dalla normativa vigente in materia di gestione di colonie feline;

- Considerato che è interesse dell'Amministrazione comunale incentivare lo sviluppo di progettualità con l'associazionismo presente nel proprio territorio volte a:

- a) favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali;

- b) salvaguardare e tutelare gli animali d'affezione dai maltrattamenti, dall'abbandono, dal loro utilizzo a scopi di accattonaggio o per competizioni violente;

- c) sostenere e curare la popolazione animale domestica attuando opportuni censimenti delle colonie e misure di sterilizzazione, nonché provvedendo al ricovero degli individui incidentati;

- d) garantire la presenza di personale volontario competente, in contesti emergenziali di carattere ambientale (alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteo-idrologici, grandinate, trombe d'aria, incidenti industriali, smarrimento di persone) ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;

- Ritenuto pertanto interesse dell'Amministrazione comunale, così come previsto dalla normativa vigente, garantire la corretta gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale negli anni 2024-2025-2026-2027, avvalendosi del supporto tecnico-operativo fornito da una organizzazione di volontariato ovvero di associazione zoofila ed animalista che ne faccia richiesta, con determinazione n. 155 del 3/04/2024 è stato stabilito di procedere all'individuazione del soggetto previa pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza ed equità;

- Preso atto che, con Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. ___ del ____, è stato approvato l'elenco finale riportante l'esito delle valutazioni espresse sulle manifestazioni presentate e che la proposta progettuale presentata da _____ è risultata prima in graduatoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La convenzione ha per oggetto le attività di controllo, tutela e cura della popolazione felina presente

sul territorio di Bertinoro e frazioni mediante attività di gestione delle colonie feline presenti.

Art. 2 Finalità

La finalità della presente convenzione è l'osservanza dell'art.29 della Legge Regionale n. 27/2000 e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina.

Le attività oggetto della Convenzione sono svolte allo scopo di:

- attuare interventi coordinati finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo tale da promuovere una sempre più corretta ed equilibrata convivenza uomo/animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- censire e monitorare continuamente nel tempo e nello spazio lo stato delle colonie feline presenti sul territorio ed attuare interventi di controllo delle nascite all'interno delle stesse;

- garantire la corretta funzionalità e gestione delle colonie feline censite;

- promuovere modalità di raccordo e sinergia dei soggetti competenti in materia;

- tutelare la salute pubblica e prevenire la zoonosi.

Art. 3 - Compiti dell'Associazione in relazione alla presenza di colonie feline, nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Bertinoro.

convenzionato, l'Associazione s'impegna a:

- 1) Accogliere e gestire le segnalazioni effettuate dalla cittadinanza attraverso un numero telefonico dedicato, attivo dal Lunedì al Venerdì, segnalato sul sito istituzionale del Comune di Bertinoro;
- 2) Effettuare sopralluoghi volti a rilevare la reale entità di ciascuna situazione segnalata (consistenza numerica della colonia, presenza di animali non sterilizzati, qualità della vita degli animali, qualità dell'impatto ambientale, eventuali altre criticità), e a verificare, in accordo con il Servizio Veterinario locale e l'Amministrazione Comunale, l'effettiva compatibilità della stessa con i criteri stabiliti per la definizione di colonia felina, vincolo essenziale ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'art. 29 LR 27/2000 e al comma 4 della Delibera Regionale del 16/09/2013 n.1302;
- 3) Aggiornare sistematicamente il registro ufficiale di censimento delle colonie feline presenti sul territorio di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- 4) Gestire la popolazione felina presente sul territorio, tutelandone la salute ed il benessere psicofisico anche in collaborazione con i cittadini residenti e non, che alimentano direttamente la colonia sul posto;
- 5) Collaborare con il Servizio Veterinario locale nell'attuazione di specifici programmi di sterilizzazione dei gatti;
- 6) Collaborare, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, con i diversi referenti di colonia alla cattura dei gatti da sottoporre ai programmi di sterilizzazione concordati con il Servizio Veterinario;
- 7) Consegnare gli animali da sottoporre ad intervento di sterilizzazione, nei giorni e negli orari concordati, presso l'ambulatorio indicato dal Servizio Veterinario AUSL e provvedere al ritiro degli stessi una volta effettuato l'intervento;
- 8) Provvedere al ricovero temporaneo, al mantenimento e alla cura dei gatti sottoposti a intervento di sterilizzazione e dei gatti sottoposti a interventi sanitari particolari, che ne rendono consigliabile il temporaneo allontanamento dalle colonie di appartenenza;
- 9) Provvedere a far fronte ad eventuali problematiche specifiche di gestione rilevate all'interno delle colonie feline censite quali:
 - Gestione dell'impatto ambientale;
 - Supporto e consulenza ai referenti;
 - Intermediazione tra referenti e cittadini residenti nelle aree limitrofe alla colonia (suolo pubblico);
 - Intermediazione tra referenti e proprietari (proprietà privata);
- 10) Per le attività sopra specificate, l'Associazione dovrà annualmente rendere conto all'Amministrazione Comunale, dello stato di attuazione del progetto affidato ai sensi della presente convenzione attraverso specifica relazione riportando il dettaglio dei gatti sterilizzati di ciascuna colonia censita;
- 11) Incentivare gli affidi anche attraverso l'uso di social network;
- 12) Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conoscenza ed il rispetto delle colonie feline rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare riguardo al mondo delle scuole e alle giovani generazioni;
- 13) per lo svolgimento delle attività affidate, a utilizzare i propri soci volontari regolarmente iscritti, con priorità per quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 14) affinché le attività di cui al presente atto siano rese con continuità per il periodo concordato di cui all'art. 9 e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili nominati dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
- 15) garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni. In relazione a tale proposito l'Associazione si impegna a fornire adeguata formazione ai propri volontari e dipendenti, anche e soprattutto la partecipazione a

momenti di formazione ed aggiornamento promossi dalla Provincia, dall'Azienda Sanitaria e da altri soggetti terzi.

16) dotarsi, così come previsto dall'art. 18 del D.lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore", di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie dei propri volontari connesse allo svolgimento delle attività del presente protocollo.

L'Associazione s'impegna a fornire all'Amministrazione Comunale gli estremi delle polizze assicurative e alla scadenza di queste gli estremi delle nuove polizze sottoscritte.

Art. 4 – Gestione delle colonie feline

- a) Ogni comunicazione tra l'Associazione ed il Comune avverrà in forma scritta.
- b) Gli interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie censite nel Comune saranno di volta in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune.
- c) Le gabbie di cattura utilizzate dall'Associazione saranno chiaramente identificate mediante piastrina metallica recanti la scritta: "GABBIA A TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE - Legge Regionale 27/2000" e un numero di matricola.
- d) I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune saranno dotati, se richiesto dal Comune, di apposito tesserino di riconoscimento.

Al fine di regolamentare e documentare adeguatamente le attività svolte ai sensi del presente protocollo ed agevolare la comunicazione tra i soggetti operanti in tali attività, le Parti Firmatarie concordano nell'utilizzo dei seguenti strumenti:

Art. 5 – Registri e Modulistica:

L'Associazione avrà il compito di organizzare ed aggiornare sistematicamente i dati relativi alle colonie feline censite di cui all'art.3 all'interno di un registro ufficiale di censimento, in conformità con quanto previsto dalla LR 27/2000.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato a fronte di qualunque evoluzione rispetto al quadro relativo alla popolazione felina libera e presente sul territorio di competenza: inserimento di nuove colonie, variazioni segnalate dai referenti in merito a colonie già censite (decessi, ingressi, cucciolate, eventuali problematiche di gestione emerse), modificazioni risultanti dagli interventi svolti nell'ambito della presente Convenzione (sterilizzazione, allontanamento piccoli finalizzato all'adozione, risoluzione di problematiche di gestione). Il Registro di Censimento è un database in formato excel che verrà inviato insieme alla rendicontazione a fine anno.

Art.6) – Collaborazione con altre Associazioni

- a) Nella gestione delle colonie feline e quant'altro attinente i gatti non di proprietà, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni presenti nella Provincia di Forlì-Cesena che condividono i medesimi scopi sociali.
- b) La proposta di adesione alla gestione delle colonie feline presenti sul territorio di Bertinoro e frazioni (All.C), considerata la vastità del territorio, potrà essere presentata congiuntamente da due Associazioni che possiedano entrambe i requisiti per presentare l'istanza.
- c) La proposta di adesione dovrà essere firmata da entrambi i Presidenti delle Associazioni. Una delle due Associazioni dovrà svolgere la funzione di "Associazione Capofila" e sarà garante nei confronti del Comune di Bertinoro del rispetto delle disposizioni contenute nelle norme di settore e nella presente convenzione.

Art. 7 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) Informare i cittadini che censiscono le colonie feline sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici.
- b) Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, il referente della colonia ed i relativi recapiti.

- c) Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie feline.
- d) Patrocinare eventuali iniziative volte alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione.
- e) Sensibilizzare i cittadini con opuscoli o serate informative per le finalità previste dalla convenzione su proposta dell'Associazione.
- f) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e controllo del territorio. Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte di un rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.

La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute fino un importo massimo annuo di €. 3.500,00 debitamente documentate tra le quali rientrano le seguenti voci:

- Assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate;
- cibo e altri prodotti alimentari per gli animali;
- medicinali e presidi medici necessari alla cura degli animali ricoverati;
- prodotti d'uso quotidiano quali disinfettanti e prodotti per le pulizie;
- spese per il carburante;
- altre spese attinenti alla gestione, anche parzialmente non documentate, ma attestate tramite apposita dichiarazione del Presidente dell'Associazione, ivi inclusa una quota parte delle spese generali di funzionamento, entro il limite del 3% dell'importo massimo previsto;

Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte nonché regolarmente documentate., ai sensi della presente convenzione nel territorio comunale di Bertinoro, mentre nulla è dovuto all'Associazione per spese sostenute nello svolgimento di altre attività e per attività svolte in altre Amministrazioni Comunali.

L'associazione potrà richiedere il rimborso spese dietro presentazione della documentazione giustificativa con cadenza quadrimestrale o semestrale.

Art. 8 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

1) L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L. R. 07.04.2000, n. 27, alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

2) L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl di riferimento riterrà di impartire.

3) L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.

4) Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'Associazione.

Art. 9 – Durata e rescissione

- a) La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- b) Alla scadenza della convenzione, è ammesso il rinnovo per un ulteriore biennio, su concorde volontà delle parti.
- c) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad un nuovo convenzionamento; l'Associazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, ad eventuale altro soggetto.

- d) E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
- e) Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.
- f) Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento nei termini di 60 gg, previa diffida da inviarsi a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per provata inadempienza da parte della controparte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Art. 10 – Esenzione spese contrattuali

- a) Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91, in quanto l'Associazione è iscritta al registro del volontariato.

Art. 11 – Controversie

- a) In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente il Foro di Forlì.

Art. 12 – Disposizioni finali

- a) La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d'uso.
- b) Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

**Il Presidente
dell'Associazione**

**Il Capo Settore Affari Generali
Dr.ssa Silvia Borghesi**